

# CAPITOLO 1

## I CONTRATTI PER REALIZZARE UNO SCOPO COMUNE NELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

SOMMARIO: 1. I contratti che realizzano uno scopo comune tra le imprese. – 2. I contratti di collaborazione tra enti pubblici. – 3. Gli accordi per realizzare uno scopo comune nel diritto e nella prassi dell'Unione europea. – 4. Gli accordi per realizzare uno scopo comune negli altri paesi europei. – 5. Funzioni dei contratti che stabiliscono uno scopo comune.

### 1. – *I contratti che realizzano uno scopo comune tra le imprese*

Negli ultimi decenni si può osservare un considerevole aumento dei casi in cui la legge e la prassi prendono in considerazione contratti che realizzano un rapporto associativo o comunque uno scopo comune alle parti.

Nell'esperienza giuridica italiana, accanto ai contratti previsti nel codice civile che danno origine a nuovi soggetti di diritto come le associazioni, di cui al Libro I, le società e consorzi<sup>1</sup>, previsti nel Libro V, si assiste al notevole sviluppo di contratti «associativi atipici»<sup>2</sup>, che nascono dalla pratica anche prima delle innovazioni legislative<sup>3</sup>.

È il caso delle «fondazioni di partecipazione»<sup>4</sup> nate dalla collaborazione tra pubblici e privati per raggiungere finalità di interesse generale<sup>5</sup> utilizzando il

---

<sup>1</sup> Per la configurabilità del consorzio come contratto con comunione di scopo, v. Cass. civ. Sez. I, 9 luglio 1993, n. 7567, in *Mass. Giur. It.*, 1993, col. 724-725.

<sup>2</sup> Cfr. F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 2002.

<sup>3</sup> I raggruppamenti temporanei di imprese, nell'ambito degli appalti, furono considerati ammissibili anche prima che fossero nominati nelle fonti legislative: v., per es., Cass. 24 dicembre 1975, n. 681.

<sup>4</sup> M. MALTONI, *La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, in AA.VV., *Fondazioni di partecipazione*, I *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2007, p. 25 ss.

<sup>5</sup> Sull'utilizzo delle fondazioni per il perseguimento di interessi pubblici, v., tra gli altri, M.P.

modello della fondazione opportunamente adattato negli ultimi decenni<sup>6</sup>, per consentire la partecipazione di più soggetti alla costituzione e al funzionamento della persona giuridica.

Un primo settore in cui si è realizzata questa evoluzione è senz'altro la legislazione in ambito commercialistico, dove si osserva un sempre maggiore favore per le forme di collaborazione tra imprese<sup>7</sup>.

La stessa disciplina codicistica dei consorzi è stata progressivamente ampliata (v. l. n. 377/1976 e l. n. 240/1981) dall'iniziale esclusiva funzione regolatrice della concorrenza, a «strumento di collaborazione generale tra imprese diverse, volto a realizzare le più razionali ed opportune sinergie»<sup>8</sup>.

La relazione alla legge del 1976 parla di:

«uno strumento disponibile per ogni forma di collaborazione che non abbia carattere societario e cioè per ogni forma di collaborazione consistente nel mettere in comune l'esplicazione di un servizio o, in genere, di una o più fasi del ciclo di impresa, lasciando tuttavia ferma l'autonomia economica delle singole imprese e, di conseguenza, la diretta riferibilità a tali soggetti dei risultati delle rispettive imprese».

Inoltre, i consorzi sono utilizzati per finalità diverse dalla collaborazione tra imprese, come accade per i «consorzi di urbanizzazione»<sup>9</sup>.

La legge ha previsto altri contratti con comunione di scopo che interessano le imprese quali gli accordi per la ristrutturazione dei debiti, (in precedenza v. agli art. 182-*bis* l. fall.; oggi v. gli «Strumenti di regolazione della crisi» ed in particolare gli «Accordi di ristrutturazione dei debiti», di cui agli artt. 57 ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155<sup>10</sup>); le convenzioni inter-

---

CHITI, *La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Fondazione di partecipazione, I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2/2007, p. 32 ss.; A. ZOPPINI, M. MALTONI (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni*, in *Quad. riv. dir. civ.*, Padova, 2007; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, II ed., 2006.

<sup>6</sup> Per quanto riguarda lo schema codicistico, v. A. FUSARO, voce *Fondazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., vol. VIII, Torino, 1992, p. 364.

<sup>7</sup> Come ricorda Cons. Stato Sez. V, 14 maggio 2001, n. 2641, in *Foro Amm.*, 2001, f. 5.

<sup>8</sup> Cass. civ. 18 marzo 1995, n. 3163, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, p. 1800; in *Società*, 1995, 1423 nota di SARALE.

<sup>9</sup> V., tra gli altri, G. AURELIANO, *Il recesso nei consorzi di urbanizzazione*, in *Contratto e Impr.*, 2006, 2, p. 339 secondo il quale lo scopo di tali consorzi, qualificabili come contratti plurisoggettivi con comunione di scopo, «è quello di migliorare la qualità della vita, in residenza o in vacanza, ovvero di procurare, ai consorziati, una maggiore redditività dell'investimento immobiliare». Sullo scopo comune di detti consorzi, v. anche A. CASTELLANO, *Consorzi in genere sulla natura giuridica dei consorzi di urbanizzazione*, in *Corriere Giur.*, 1997, 7, p. 844.

<sup>10</sup> V. per esempio G. GRACI, *UE e disciplina dell'insolvenza (II parte) – Le procedure d'insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società*, in *Giur. It.*, 2018, 2, p. 480; E. CAPOBIAN-

bancarie per il risanamento delle imprese<sup>11</sup> o i patti parasociali<sup>12</sup>.

La legge si riferisce poi ai «contratti di rete di imprese»<sup>13</sup>, attraverso i quali:

«due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato» (v. art. 3, co. 4-ter, d.lgs. n. 5/2009, conv. con l. n. 33/2009 e successive modificazioni)<sup>14</sup>.

Tali contratti sono stipulati tra più imprenditori e prevedono la realizzazione di un «programma comune di rete» con:

«lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano».

---

CO, *Le patologie degli accordi di ristrutturazione*, in *Dir. Fall.*, 2013, 2, p. 10186; M. SCIUTO, *Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 3, p. 10337; C. PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fallimento*, 2006, 2, p. 129; i quali comunque mettono in luce che tali accordi possono eventualmente presentarsi come plurisoggettivi, ma che possono formularsi anche in modo bilaterale. Anzi per una parte della giurisprudenza (v. per es. Cass. 20 maggio 1993, n. 5736, in *Il Fallimento*, 1993, p. 1135 ss.; Cass. 18 marzo 1979, n. 1562, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 951, e in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 700) e della dottrina (G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Giuffrè, 2015, p. 879 ss.; F. DIMUNDO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: la «meno incerta» via italiana alla «reorganization»?*, commento a Tribunale di Milano, sez. II, 23 gennaio 2007, in *Il Fallimento*, 6, 2007, p. 708; F. INNOCENTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel quadro dell'intervento correttivo del 2007: una possibile soluzione alla crisi d'impresa*, in *Diritto fall.*, 2007, p. 925 ss.) si dovrebbe parlare di un fascio di accordi bilaterali di carattere remissorio tra il debitore ed i singoli creditori, sebbene tali accordi siano tra di loro collegati dallo scopo previsto dall'art. 182-bis.

<sup>11</sup> T.M. UBERTAZZI, *Accordi di moratoria, convenzioni interbancarie e bancarie nei risanamenti di imprese: profili civilistici e qualificatori*, in *Contratto e Impr.*, 2015, 2, p. 340.

<sup>12</sup> Pret. Milano, 15 gennaio 1990, in *Giur. It.*, 1990, I, 2, p. 227 nota di G. COTTINO.

<sup>13</sup> Tra gli altri: F. CAFAGGI, *Introduction*, in AA.VV., *Contractual networks, inter-firm cooperation and economic growth*, a cura di F. CAFAGGI, Cheltenham, 2011; ID., *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?*, in *European Review of Contract Law*, 2008, 4, p. 490 ss., 495; ID., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Contratti*, 2009, 10, p. 915; ID., *Il nuovo contratto di Rete: "Learning By Doing"?*, in *Contratti*, 2010, 12, p. 1143.

<sup>14</sup> Per quanto riguarda la configurabilità del contratto di rete come contratto con comunione di scopo, cfr. G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi del contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 839 ss.; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, *ivi*, p. 944 ss.; V. CUFFARO, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corr. merito*, 2010, p. 5 ss.; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, *ivi*, p. 9 ss.; P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009. Nella letteratura successiva alla novella del 2010, M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni*, in *Not.*, 2011, p. 64 ss.; M. MALTONI, P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, Studio n. 1-2011, in [www.notariato.it/studimateriali/società varie](http://www.notariato.it/studimateriali/società varie); R. SANTAGATA, *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 323 ss.

Il programma comune di rete ha come contenuto la collaborazione, lo scambio di informazioni<sup>15</sup>, l'esercizio in comune di una o più attività. Il contratto può prevedere l'istituzione di un fondo comune e di un organo incaricato di gestire l'esecuzione del contratto. Il contratto di rete non ha soggettività giuridica a meno che non si decida di utilizzare le forme di cui al co. 4-*quater* dell'art. 3 citato. Pertanto, si possono distinguere le reti, a secondo della complessità organizzativa, in reti semplici, che si limitano a regolare i rapporti tra le imprese<sup>16</sup>; reti senza soggettività ma provviste di un organo che agisce in rappresentanza degli aderenti e di un fondo patrimoniale; e le reti-soggetto, caratterizzate dalla soggettività giuridica.

Anche se non disciplinati nel codice civile o nelle leggi speciali<sup>17</sup>, già da tempo si ammettono, anche nel diritto italiano, contratti di collaborazione, come le *joint venture*<sup>18</sup>, nati, come si è detto, dal diritto anglosassone e dalla prassi internazionale e definite dalla Cassazione<sup>19</sup> come:

---

<sup>15</sup> Come si è notato, qui lo «scambio» delle informazioni è da intendersi in modo atecnico e non necessariamente come corrispettività, v. S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), p. 14.

<sup>16</sup> P. IAMICELI, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *Contratti*, 2009, p. 345; C. MARSEGLIA, *Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime della comunione*, *ivi*, 2013, p. 822 ss; G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Padova, 2015, p. 44 ss.

<sup>17</sup> Come segnalavano tra gli altri: G.A. FERRETTI, *Le associazioni temporanee di imprese*, in *Dir. dell'economia*, 1975, I, p. 349; G. VIRGLIO, *Consorzi e associazioni temporanee di imprese. Brevi spunti civilistici e fiscali*, in *Arch. giur. Opere pubbliche*, 1976, I, p. 1.

<sup>18</sup> Tra i primi che si sono occupati del fenomeno: v. D. BONVICINI, *Le joint ventures: tecnica giuridica e prassi societaria*, Milano, 1977; A. ASTOLFI, *Il contratto di joint venture*, Milano, 1981, 47; D. CORAPI, *Le associazioni temporanee di imprese*, Milano, 1983, p. 8; F. BORTOLOTTI, M.R. MORRESI, in *Nuoviss. Dig. it., voce «Joint ventures»*, App., IV, Torino, 1983, p. 1. Più di recente v., tra gli altri, G. DI ROSA, *La Joint Venture*, in P. SERENA (a cura di), *I contratti di collaborazione*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI, Torino, 2011, p. 1083 ss.

<sup>19</sup> Cass. Sez. III, 17 maggio 2001, n. 6757 (in: *Mass. Giur. It.*, 2001; *Contratti*, 2001, 10, p. 917; *Urb. e appalti*, 2001, 8, p. 862; *Contratti*, 2002, 1, p. 41, nota di C. COLOMBO; *Corriere Giur.*, 2002, 1, p. 82, nota di A. FORCHINO). In particolare Colombo (C. COLOMBO, *Associazioni tra imprenditori: tipi e differenze*, in *Contratti*, 2002, 1, p. 41) sintetizza gli elementi qualificanti la *joint venture*: – perseguimento di uno scopo comune di natura economica; realizzazione di una specifica operazione d'affari; apporto da parte di ciascun associato di beni, denaro, conoscenze; riconoscimento (o meglio conoscenza) degli imprenditori riuniti di partecipare ad utili e perdite derivanti dal raggiungimento degli obiettivi; limitazione della responsabilità del singolo partecipante alle obbligazioni assunte nel contesto del contratto; a ciascun partecipante il diritto di reciproco controllo e intervento nella gestione dell'impresa comune; solo un'impresa opera verso l'esterno (con i terzi) in qualità di mandatario, rappresenta gli interessi dell'intero gruppo, coordina le attività dei diversi partecipanti; negli accordi si prevedono clausole compromissorie per risolvere futuri conflitti tra gli associati.

«le varie e diverse forme di associazione temporanea tra due o più imprese finalizzate all'esercizio di un'attività economica in un settore di comune interesse, siano esse rivolte all'esecuzione di un'opera complessa, ovvero limitate alla prestazione di particolari servizi o al compimento di un singolo affare».

Tra gli accordi con comunione di scopo che riguardano coloro che svolgono attività economica, sono poi da citare coloro che svolgono un'attività professionale. Il legislatore prevede, a tale riguardo, associazioni e società tra professionisti<sup>20</sup>, nonché altri tipi di accordi associativi, come quelli previsti di recente dall'art. 12, co. 3, l. 22 maggio 2017, n. 81 (intitolata alle «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», detta «Jobs Act», che, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi anche da parte di privati, prevede la possibilità per i professionisti di costituire e partecipare a reti di esercenti la professione e reti di imprese; a consorzi stabili professionali; a associazioni temporanee professionali (ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e cioè il Codice degli appalti, v. in seguito)<sup>21</sup>.

## *2. – I contratti di collaborazione tra enti pubblici*

Quello negoziale è oggi lo strumento principale dell'azione amministrativa in sostituzione e ad integrazione del tradizionale provvedimento amministrativo, come positivamente affermato in Italia dalla l. n. 241/1990.

Il co. 1-*bis* della legge sul provvedimento amministrativo, infatti, stabilisce che:

«La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, e salvo che la legge disponga diversamente».

Tra gli strumenti privatistici, e quelli contrattuali in particolare, assume grande rilievo la collaborazione tra enti pubblici e tra questi ed i privati.

A tale proposito la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 15, rubricata appunto «Accordi fra pubbliche amministrazioni», della l. n. 241/1990.

---

<sup>20</sup> Come noto i professionisti iscritti negli albi e ordini professionali possono organizzarsi in associazioni, di cui all'art. 1 l. n. 1815/1939, definito in giurisprudenza «contratto associativo atipico» (v. Trib. Roma, sent. 1° agosto 1992, in *Foro pad.*, 1993, I, p. 198; in *Rep. Foro it.*, 1994, *Professioni intellettuali* [5230], n. 174).

<sup>21</sup> V. tra gli altri S. PRINCIVALLE, *Contratto di rete e professionisti: pubblicità e dubbi applicativi sulla nuova previsione normativa*, in *Notariato*, 2019, 1, p. 21.

Va ricordato che questi accordi devono istituire una collaborazione tra gli enti coinvolti in base ad un interesse pubblico comune, che non realizzi l'acquisto di beni e servizi e quindi sfugga alla qualificazione di contratto a titolo oneroso secondo la disciplina degli appalti pubblici (v. il paragrafo successivo)<sup>22</sup>. Con essi, come afferma l'ANAC<sup>23</sup>, si realizza:

«un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di «reciproca collaborazione» e nell'obiettivo comune di fornire servizi «indistintamente a favore della collettività e gratuitamente»».

A tali accordi, in base al combinato disposto dall'art. 15, co. 2 e art. 11, co. 1-*bis* e co. 2, l. n. 241/1990 «si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili».

Le forme con cui si realizzano gli accordi tra pubbliche amministrazioni possono essere diverse.

È il caso delle convenzioni tra enti pubblici territoriali<sup>24</sup>, quali gli «accordi di programma» di cui all'art. 34 del d.lgs n. 267/2000<sup>25</sup>; i «patti territoriali» (art. 2, co. 203, l. n. 662/1996); gli accordi per la gestione associata di servizi mediante consorzi, «unioni di comuni» o «altre forme condivise» (artt. 31 e 33 d.lgs. n. 267/2000); gli accordi tra governo, regioni e province autonome (art. 20-*ter* l. n. 59/1997).

Altre norme fanno esplicito riferimento alla collaborazione in settori quali la scienza e l'istruzione<sup>26</sup>, come accade nella legislazione universitaria, dove sono

<sup>22</sup> V., per esempio, Corte di giustizia, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06; Cons. Stato Sez. V, n. 4832/2013; ANAC, Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7; Id., Parere sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13.

<sup>23</sup> V. la delibera n. 567 del 31 maggio 2017.

<sup>24</sup> A. DI MARIO, *Il recesso dagli accordi tra amministrazioni abbandona l'autotutela*, in *Urbanistica e appalti*, 2005, 7, p. 83.

<sup>25</sup> Secondo il quale «per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento».

<sup>26</sup> La compresenza di elementi causali riconducibili a contratti associativi e a contratti corrispettivi ha fatto avvicinare il contratto di ricerca di promozione all'associazione in partecipa-

previste le convenzioni per costituire centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, tra le quali quelle «tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità» (art. 91 d.P.R. n. 382/1980)<sup>27</sup>; le società e i consorzi interuniversitari (art. 91-*bis* d.P.R. n. 382/1980); le società aventi le caratteristiche di spin-off o start-up universitari o di enti di ricerca (art. 6, co. 9, l. n. 240/2010; v. anche d.m. n. 168/2011); le convenzioni per obiettivi di «comune interesse» per lo svolgimento delle attività dei docenti universitari in più università (art. 6, co. 11, l. n. 240/2010); le convenzioni per istituire corsi di studio (art. 3, co. 10, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270) e dottorati di ricerca (art. 2 d.m. n. 45/2013); e così via.

### *3. – Gli accordi per realizzare uno scopo comune nel diritto e nella prassi dell'Unione europea*

Una forte spinta all'utilizzo di contratti che regolano la collaborazione diretta ad uno scopo comune si osserva nel diritto e nella prassi dell'Unione europea.

Il diritto comunitario dimostra un grande favore nei confronti di questo tipo di accordi.

Tra questi si pensi ai contratti stipulati tra la Commissione europea (o altre amministrazioni finanziatrici) per attuare i programmi comunitari.

La maggior parte dei finanziamenti viene erogato sulla base di contratti, come accade nelle sovvenzioni, in cui l'ente finanziatore ed i beneficiari, in numero di due o più, collaborano per realizzare il comune obiettivo rappresentato da un progetto (v. in generale gli artt. 180 ss. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046).

La disciplina comunitaria ha influenzato quella nazionale in materia di finanziamenti pubblici, che sono regolati non più esclusivamente attraverso i provvedimenti amministrativi, ma sulla base di contratti di collaborazione tra ente finanziatore e beneficiari<sup>28</sup>.

---

zione, di cui all'art. 2549 c.c., anche se, come si è detto «... la stringatezza della disciplina oggi prevista per i contratti di associazione conferisce all'accostamento un valore forse più dogmatico che applicativo» (M. BASILE, voce *Contratto di ricerca*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, p. 443).

<sup>27</sup> Come riconosciuto dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sent. 04206/2019 del 20 giugno 2019, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) «la convezione istitutiva del [Centro interuniversitario] riproduce un modulo negoziale c.d. associativo, non riconducibile tout court al sinallagma contrattuale tipico dei contratti a prestazioni corrispettive specificamente disciplinati dagli artt. 1372 e 1373 c.c.» (v. par. 8.1).

<sup>28</sup> Cfr. in Francia l'art. 10, co. 3, l. n. 321/2000 del 12 aprile 2000 (*relative aux droits des ci-*

La base giuridica dei programmi comunitari e numerose fonti fanno riferimento ad altri contratti che regolano la collaborazione tra università, imprese, enti pubblici e altri soggetti per realizzare progetti o iniziative in settori quali la ricerca, l'istruzione e la formazione professionale<sup>29</sup>.

Nella prassi e nella legislazione sono presenti riferimenti ad accordi come i *Consortium Agreement*<sup>30</sup>, *Partnership Agreement*, le Associazioni temporanee di scopo e altre tipologie di raggruppamenti per partecipare a contratti pubblici<sup>31</sup>; ai *Cluster*<sup>32</sup> e ad altre «reti» di imprese; alle «piattaforme tecnologiche europee»

---

*toyens dans leurs relations avec les administrations*). Nella *Ley General de Subvenciones* spagnola l'art. 16 stabilisce l'obbligo di stipulare un «*Convenio de colaboración*» tra «*el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta*». Inoltre, tutta la disciplina dei finanziamenti viene disciplinata con riferimento ai principi stabiliti dalla *Ley de Contratos de las Administraciones Públicas*. In Italia diversi sono i casi in cui il finanziamento è accordato sulla base di un contratto, il cui schema è adottato dall'ente finanziatore. V., per esempio, il «*Contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa*», elaborato dal MIUR, ai sensi del d.lgs. n. 297/1999, così come applicato dall'art. 12 del d.m. 8 agosto 2000, n. 593 e del d.m. 10 ottobre 2003, n. 90402.

<sup>29</sup> V. per esempio l'art. 8 dell'Atto di indirizzo dell'attività contrattuale in materia di RS&D della Sapienza – Università di Roma (emanato con D.R. n. 385 del 15 settembre 2006), in base al quale «possono essere conclusi accordi di collaborazione scientifica con soggetti terzi operanti in settori disciplinari affini; detti accordi potranno prevedere l'erogazione di borse di studio, premi di laurea e/o contributi».

<sup>30</sup> P. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, in lawtech.jus.unitn.it, June 2015; R. CIPPITANI, *Il Consortium Agreement*, in R. CIPPITANI, L. FULCI, *I programmi comunitari per la ricerca l'innovazione*, Perugia, 2007, p. 247 ss.

<sup>31</sup> La fonte che attualmente regola la materia (direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; per l'Italia v. il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), infatti, in coerenza con quanto stabilito dalle direttive precedenti, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici stipulano contratti con gli «operatori economici», che sono da intendere «una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato ... la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi». (art. 1, par. 8, direttiva 2004/18/CE). Come suggerito dalla definizione appena riportata, pertanto, si coglie la possibilità per gli operatori economici di partecipare agli appalti, attraverso «raggruppamenti». Per l'art. 4, par. 2, direttiva 2004/18/CE «i raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi». Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica, almeno in fase di presentazione dell'offerta. Può essere imposta una data forma giuridica al raggruppamento solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto e solo nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

<sup>32</sup> I cluster possono essere definiti come «*a group of firms, related economic actors, and institutions that are located near each other and have reached a sufficient scale to develop specialized expertise, services, resources, suppliers and skills*» (Commissione europea, *Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy*, del 17 ottobre 2008, COM(2008) 652; e il documento di lavoro allegato, *The concept of clusters and cluster policies and their role for competi-*

(*European Technology Platforms*)<sup>33</sup>, alle «iniziative tecnologiche congiunte» (*Joint Technology Initiatives*)<sup>34</sup>, *Joint Research Unit*<sup>35</sup>, e così via<sup>36</sup>.

Tali ipotesi di collaborazione, previste dalla legislazione comunitaria, non sempre si estrinsecano in rapporti formali, come si evidenzia anche nei concetti utilizzati nel diritto della concorrenza (come è per la nozione di intesa), in quel-

---

*tiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned*). I cluster sono oggetto di una specifica politica dell'Unione, come richiesto dal Consiglio europeo del 13-14 maggio 2008 (punto 7 delle conclusioni); v. anche l'*European Cluster Memorandum* del gennaio 2008 su [http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded\\_documents/European\\_Cluster\\_Memorandum.pdf](http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/European_Cluster_Memorandum.pdf).

<sup>33</sup> Ai sensi dell'Allegato I della Decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) le «piattaforme tecnologiche europee» sono istituite «in settori in cui la competitività europea, la crescita economica e il benessere dipendono dagli importanti progressi realizzati, a medio e lungo termine, nel campo della ricerca e della tecnologia». Esse «consentono di associare le parti interessate, sotto la guida industriale, per definire ed attuare un'agenda strategica di ricerca» e «possono svolgere un ruolo nell'agevolare e organizzare la partecipazione dell'industria, incluse le PMI, ai progetti di ricerca attinenti ai loro specifici settori, compresi i progetti ammissibili al finanziamento a titolo del programma quadro». V. anche Commissione europea, *Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private R&D Partnerships to Boost Europe's Industrial Competitiveness*, Staff working document, 10 giugno 2005, SEC (2005) 800.

<sup>34</sup> Sempre secondo l'Allegato I della Decisione n. 1982/2006 citata: «In un numero molto limitato di casi, la portata dell'obiettivo di RST e l'entità delle risorse necessarie potrebbero giustificare l'istituzione di partnership pubblico/privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte. Queste iniziative, risultanti essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee e concernenti uno o più aspetti specifici della ricerca nel loro settore, associeranno investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, *ivi* compresi finanziamenti provenienti dal settimo programma quadro e prestiti e garanzie concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Ciascuna iniziativa tecnologica congiunta sarà decisa singolarmente a norma dell'articolo 171 del Trattato (che prevede anche l'istituzione di imprese comuni) o sulla base delle decisioni concernenti i programmi specifici, a norma dell'articolo 166, paragrafo 3 del Trattato».

<sup>35</sup> Le *Joint Reserach Unit*, citate dai documenti riguardanti il Settimo Programma Quadro di Ricerca e sviluppo della Unione europea si rifanno alla esperienza francese delle *Unité Mixte de Recherche* (UMR). Esse sono «*structures opérationnelles de recherche*» costituite dal CNRS (nonché anche da altri enti pubblici di ricerca) e altri soggetti, soprattutto università e imprese, per collaborare in un dato settore scientifico. Le UMR sono costituite mediante contratti di collaborazione che generalmente non determinano la nascita di nuovi soggetti di diritto. (v. l'art. 2 Décret n° 82-993 del 24 novembre 1982, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del CNRS e la Décision n° 920520SOSI del 24 luglio 1992, riguardante l'«*organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de recherches*».

<sup>36</sup> Per esempio l'art. 13, par. 1.a, della Decisione n. 1639/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), che afferma che le azioni riguardanti l'innovazione sono dirette, tra l'altro, «ad incoraggiare l'innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d'innovazione, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell'innovazione».

lo di «filiera» (cfr. Regolamento 178/2002 sulla legislazione alimentare), o nella definizione di gruppo<sup>37</sup>.

Il diritto comunitario ha poi introdotto altri strumenti di collaborazione, tra i quali i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico, di cui al Regolamento n. 2137 del 25 luglio 1985)<sup>38</sup>, i GECT – Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale, istituiti dal Regolamento 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel contesto della riforma della politica regionale per il periodo 2007-2013, le Euroregioni, le Imprese comuni (art. 187 Trattato FUE).

Accordi che prevedono una collaborazione sono inoltre quelli che stanno alla base dei codici di autoregolamentazione, ai quali i testi comunitari fanno spesso riferimento<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> V. la definizione di imprese «collegate» ai sensi dell'art. 1 della direttiva 83/349/CEE, con tutte le conseguenze in materia, per esempio, di diritto sulla concorrenza e di pubblici appalti.

<sup>38</sup> Sui GEIE, v., tra gli altri A. BARTOLACELLI, *Il GEIE «italiano» tra impresa e società*, Napoli, 2014; P. MASI, *Il gruppo europeo di interesse economico (commento al Regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985 e al d.lg. 23 luglio 1991 n. 240)*, Torino, 1994; A. MONGIELLO, *Il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)*, in *Trattato Galgano*, XVII, Padova, 1994; A. ROSSI *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, Milano, 1998; E. ALBY, S. MAIORCA, *GEIE. Gruppo europeo di interesse economico*, Milano, 1998; A. BADINI CONFALONIERI, *Il GEIE. Disciplina comunitaria e profili operativi nell'ordinamento italiano*, Torino, 1999; P. MASI, voce *Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)* (diritto commerciale), in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1994; F. CARUSO, *Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano, 2001, p. 649 ss.; L. DE ANGELIS, *Responsabilità patrimoniale nel GEIE e in altri istituti di cooperazione fra imprenditori*, *ivi*, p. 149 ss.; D. BONVICINI, *Organi, posizioni dei membri e responsabilità del GEIE*, *ivi*, p. 157 ss.; A. ROSSI, *Aspetti fiscali del GEIE*, *ivi*, p. 161 ss.; G. MARZIALE, *Raggruppamenti di imprese e Gruppo europeo di interesse economico*, *ivi*, p. 167 ss. F. DI SABATO, *Il gruppo europeo di interesse economico*, in *Riv. dir. impr.*, 1996, p. 1 ss.; G. SACERDOTI, *Il carattere del GEIE e il suo impiego nell'ordinamento italiano*, in *Giur. comm.*, 1992, I, p. 876 ss.; A. GAMBINO, *GEIE e consorzi*, in *Giur. comm.*, 1990, I, p. 592 ss.; A. PIETROBON, *Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, p. 57 ss.; C. SOVERINI, *Il GEIE a confronto con altri rapporti di cooperazione economica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 329 ss.; P. RESCIGNO, *Riflessioni sul «gruppo europeo di interesse economico»*, in *Dir. econ.*, 1991, p. 305 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *L'attuazione del GEIE in Italia*, in *Giust. civ.*, 1993, II, p. 133 ss.; M. ANDERSON, *European Economic Interest Groupings*, London, 1990; D. VAN GERVEN, C.A.V. AALDERS (eds), *European Economic Interest Groupings. The EEC Regulation and its Application in the Member States of the European Community*, Deventer, 1990. In francese: F. LEMEUNIER, *Groupement d'intérêt économique (GIE)*, *Groupement européen d'intérêt économique (GEIE): création, gestion*, Paris, 1999; D. LEPÉLTIER, E. BUTTET, G. LESGUILLIER, *G.I.E., G.E.I.E.: Groupement d'intérêt économique, Groupement européen d'intérêt économique*, Paris, 1995. In tedesco: A. MEYER LANDRUT, *Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, Gründungsvertrag und innere Verfassung einer EWIV mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland*, Stuttgart, 1988; D. KÖHL, *Einfluß der europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung auf das Prinzip der Selbstorganschaft als Beispiel der Veränderung der Strukturen des deutschen Gesellschaftsrechts durch europäische Rechtssetzung*, Frankfurt a.M.-Berlin-Bern-Wien, 2001; C. MÜLLER-GUGEN BERGER, P. SCHOTTHÖFER (Hrsg.), *Die EWIV in Europa – Texte und Erläuterungen aus rechtsvergleichender Sicht*, München, 1995.

<sup>39</sup> F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2001, p. 215. Per un inquadramento del tema dei

I codici di condotta costituiscono la tecnica di regolamentazione in settori in cui tutti gli interessi coinvolti sono di rilievo costituzionale e potenzialmente in conflitto (per esempio la libertà di espressione da una parte e la tutela dei minori dall'altra; i valori etici fondamentali e la libertà della ricerca, la *privacy* e così via). Il legislatore europeo<sup>40</sup>, dopo aver fissato le fondamentali regole del gioco, lascia alle categorie interessate il compito di fissare la disciplina di dettaglio<sup>41</sup>, evitando interventi censori e poco elastici. Infatti, come è stato detto, in queste materie «la via maestra è rappresentata dal ricorso, tutte le volte che sia possibile, a regole di compatibilità, invece che a regole di prevalenza o di supremazia»<sup>42</sup>.

Il diritto dell'Unione Europea riguardante la protezione dei dati personali prevede diversi esempi di accordi collaborativi, quali quelli che danno vita ad un esempio dei predetti codici di condotta (v. art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679) o agli accordi tra «titolari del trattamento» quando due o più di questi «determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento» (v. art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679)<sup>43</sup>.

Il diritto comunitario ha poi introdotto e regolato contratti con comunione di scopo<sup>44</sup>, quali il raggruppamento di operatori economici negli appalti (art. 48 d.lgs. 50/2016)<sup>45</sup> o strumenti di collaborazione tra amministrazioni ed imprese,

---

codici di autoregolamentazione si rinvia a S. STEFANELLI, *Autoregolamentazione e responsabilità*, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), *Diritto privato del mercato*, cit., p. 271 ss.

<sup>40</sup>Le considerazioni che seguono sono tratte, soprattutto, dalla Comunicazione della Commissione europea «Verso uno spazio europeo della ricerca», COM (2000) 6 del 18 gennaio 2000, nonché dalla Comunicazione della Commissione, Verso una visione strategica delle scienze della vita e della biotecnologia: documento di consultazione, COM (2001) 454 del 4 settembre 2001. V. anche il documento della Commissione “*Science and Society Action Plan*” del dicembre 2001.

<sup>41</sup>V. l'art. 16, par. 1, lett. e, direttiva 2000/31/CE, con specifico riferimento alla protezione dei minori; la direttiva n. 95/46 del 24 ottobre 1995 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che, all'art. 27 n. 1, dispone l'obbligo degli Stati di incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta «destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva».

<sup>42</sup>Cfr. S. RODOTÀ, *Legiferare in bioetica, Le scienze – Quaderni*, DEFANTI, FAMIGLI, MORI (a cura di), *Bioetica*, n. 88, Milano, 1996, p. 86, che si riferisce alla necessità che non si ricorra alla legge come strumento autoritario per imporre un certo valore, delegittimando altri.

<sup>43</sup>Vedi sugli aspetti giuridici di tali accordi, V. COLCELLI, *Joint Controller Agreement under GDPR*, in *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series*, 3, 2019, p. 1030 ss.

<sup>44</sup>F. GALGANO, *Tipicità ed atipicità del contratto di associazione temporanea di imprese*, in *Le associazioni temporanee di imprese*, a cura di MAZZONE, LORIA, Roma, 1990, p. 11.

<sup>45</sup>V. la recente opera monografica di F. DURANTE, *Associazioni temporanee di imprese e negozi collegati nel Codice dei Contratti Pubblici*, Torino, 2017. V. anche D. BONVICINI, voce *Associazione temporanea di imprese*, in *Enciclopedia Treccani*, III, Roma, 1988, p. 7; M. SARALE, *I raggruppamenti temporanei di imprese tra associazione e contratto*, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, p. 867. Per la giurisprudenza che qualifica questi contratti con comunione di scopo, v. Trib. Genova, 24 maggio 1989, in *Società*, 1989, 1268 nota di BONVICINI.

come i partenariati per l'innovazione (v. «considerando» n. 49 e artt. 51 ss. direttiva 2014/24/UE)<sup>46</sup>.

I raggruppamenti tra beneficiari sono anche previsti nella normativa e nella prassi in materia di sovvenzioni<sup>47</sup>.

Da ricordare, inoltre, l'interesse per la Commissione per il «partenariato pubblico-privato» nella erogazione dei pubblici servizi<sup>48</sup>. Al tema la Commissione ha dedicato un apposito Libro verde (approvato il 30 aprile 2004, COM (2004) 327)<sup>49</sup>.

Nella stessa legislazione nazionale la collaborazione tra enti pubblici e tra questi e i privati è divenuta rilevante, come attesta una legislazione ormai importante, anche se non sempre organica<sup>50</sup>.

Lo schema del partenariato pubblico-privato è conosciuto a livello internazionale, per esempio nei documenti dell'OCSE<sup>51</sup>, e suscita interesse anche in altri continenti<sup>52</sup>.

Un altro ambito in cui le fonti dell'Unione Europea fanno riferimento ai contratti di collaborazione è la ricerca e l'innovazione, che sono materie considerate di particolare rilievo nelle strategie europee degli ultimi anni.

<sup>46</sup> G. CAPO, *In tema di qualificazione del modello legale dell'associazione temporanea di imprese*, in *Giur. comm.*, 2003, f. 2, parte II, p. 148.

<sup>47</sup> Si permetta il rinvio a R. CIPPITANI, *Associazione temporanea di scopo e altri raggruppamenti tra i beneficiari di sovvenzioni*, in *Contr.*, 2011, p. 843.

<sup>48</sup> G.F. CARTEI, *Le varie forme di partenariato pubblicoprivato. il quadro generale*, in *Urb. e appalti*, 2011, 8, p. 888 ss.

<sup>49</sup> V. M.A. SANDULLI, *Il partenariato pubblico-privato e il diritto europeo degli appalti e delle concessioni: profili della tutela*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1/2005, p. 167 ss.; v. anche M. LIBANORA, *Le partnership pubblicoprivato istituzionalizzate secondo la Commissione Europea*, in *Azienditalia*, 2008, 6, p. 465 ss.

<sup>50</sup> V. gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche con il concorso dei privati, di cui all'art. 2, c. 203, la l. 23 dicembre 1996, n. 662, con funzione essenzialmente di programmazione, in tutte le varianti previste, e cioè accordi di: a) «Programmazione negoziata»; b) «Intesa istituzionale di programma»; c) «Accordo di programma quadro»; d) «Patto territoriale»; e) «Contratto di programma».

<sup>51</sup> Secondo il documento OCSE, *Public Governance of Public-Private Partnerships*, Maggio 2012, i partenariati pubblico-privati si definiscono come “*long term contractual arrangements between the government and a private partner whereby the latter delivers and funds public services using a capital asset, sharing the associated risks (...). In a PPP agreement the service delivery objectives of the government are intended to be aligned with the profit objectives of the private partner. The effectiveness of the alignment depends on a sufficient and appropriate transfer of risk to the private partners. In a PPP contract, the government specifies the quality and quantity of the service it requires from the private partner. The private partner may be tasked with the design, construction, financing, operation and management of a capital asset required for service delivery as well as the delivery of a service to the government, or to the public, using that asset.*».

<sup>52</sup> V. per esempio il documento della Banca Interamericana per lo Sviluppo, *Asociaciones Público Privadas para la Prestación de Servicios. Una visión hacia el futuro. Resumen Ejecutivo*, Asunción, 15 giugno 2011.

A questo proposito si è soliti classificare la ricerca a seconda della tipologia di contratti posti in essere dagli operatori. Si parla così di «ricerca contrattuale» e di «ricerca collaborativa» (detta anche «cooperativa»)<sup>53</sup>.

Il primo schema è riconducibile alle «commesse»<sup>54</sup>, dove una parte realizza un'attività di ricerca in favore di un'altra, percependo un corrispettivo.

Nell'ordinamento italiano tali contratti sono riconducibili al contratto di opera intellettuale (artt. 2222 ss. c.c.) e a quello di appalto (artt. 1655 ss. c.c.), ed in particolare l'appalto di servizi<sup>55</sup>.

Secondo la dottrina francese invece di solito i contratti di ricerca sarebbero da considerarsi nell'alveo dell'appalto, coinvolgendo imprese che impiegano risorse e mezzi ingenti (*contrat d'entreprise*, art. 1710 *code civil*)<sup>56</sup>.

Nel diritto comunitario rientrano in questo schema i servizi di ricerca (in cui non si realizza il cofinanziamento, v. l'art. 14 Direttiva 2014/24/UE) e gli accordi di trasferimento di tecnologia. Questi ultimi sono definiti dal Regolamento 316/2014 (v. art. 1, par. 1, lett. c) come accordi di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese oppure la cessione degli stessi diritti.

La ricerca collaborativa, invece, secondo i documenti della Commissione europea<sup>57</sup>:

*«involves different partners associated with the public research organisation through its laboratories i.e. its researchers working together toward a common goal, supported by the private sector and the public sector sharing, not only the knowledge accumulated before the project but within the project».*

---

<sup>53</sup> Raccomandazione della Commissione 10 aprile 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca, cit., Allegato I «Codice di buone pratiche per le università e altri organismi pubblici di ricerca in materia di gestione della proprietà intellettuale e di trasferimento delle conoscenze», par. 17.

<sup>54</sup> La dottrina si è interessata di una particolare applicazione del contratto di opera intellettuale, che è la cosiddetta «commessa di ricerca». Sul punto v. F. BASILE, voce *Contratto di ricerca*, cit., p. 421 ss.

<sup>55</sup> Come ha posto in luce F. BASILE, voce *Contratto di ricerca*, cit., p. 438 ss., il contratto d'opera e quello di appalto sono molto vicini e non sempre distinguibili con sicurezza. Si propone, pertanto, di ricondurre le commesse di ricerca, di volta in volta, al contratto d'opera o a quello di appalto, a seconda del rilievo assunto dalle caratteristiche dell'esecutore della ricerca (lavoratore autonomo o imprenditore) e del progetto (opera intellettuale o servizio). Secondo alcuni autori, caratteri quali l'autonomia o la mancanza dell'obbligo di raggiungere un risultato, consigliano l'inquadramento del contratto nel novero del contratto di opera intellettuale di cui all'art. 2222 c.c. V. L.C. UBERTAZZI, *Ricerca (profili privatistici)*, in *Noviss. Dig. It.*, App., VI, Torino, 1989, p. 700 ss., 711; ID., *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985, p. 37 ss.

<sup>56</sup> Y. REBOUL, *Les contrats de recherche*, Litec, 1978100; J HUET, *Les principaux contrats spéciaux*, in *Traité de droit civil*, LGDJ, II ed., n. 32102 e s.

<sup>57</sup> Commissione europea «Expert Group on Knowledge Transfer», Final Report, 30 novembre 2009, Bruxelles, 2010, p. 79.

Essa si realizza, rispetto al modello «contrattuale», attraverso accordi (meglio: contratti) che determinano una collaborazione tra le parti finalizzata al raggiungimento di uno scopo comune, sia esso la ricerca o lo sfruttamento dei risultati della ricerca<sup>58</sup>.

In particolare, si tratta della realizzazione in comune di un progetto di ricerca e cioè la:

«collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati» (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2014, par. 27; cfr. anche il par. 15.h che definisce il concetto di «effettiva collaborazione» e il par. 15.cc che contiene la definizione di progetto)<sup>59</sup>.

In questo caso «Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari».

#### 4. – *Gli accordi per realizzare uno scopo comune negli altri paesi europei*

Per quanto riguarda il diritto di altri paesi europei, così come nel diritto italiano, il fenomeno della collaborazione per il raggiungimento di uno scopo comune viene regolato soprattutto quando si disciplina la costituzione di nuovi soggetti di diritto.

Negli altri casi i contratti con scopo comune nascono dalla prassi commerciale o per effetto dell'implementazione del diritto dell'Unione europea.

Così, per esempio, nel diritto tedesco sono previsti contratti associativi, come il *Gesellschaftsvertrags* (società di diritto civile, GbR), regolato dai parr. 705 ss. nonché gli altri contratti sociali.

Nel diritto inglese accanto alla prassi delle «*contractual joint venture*», sono

---

<sup>58</sup> Y. REBOUL, *Les contrats de recherche*, cit., pp. 105-108 distingue tra la collaborazione «verticale» e quella «orizzontale», a secondo che essa leghi imprese a livelli diversi o allo stesso livello del ciclo produttivo. Si considera invece «radiale» la collaborazione tra imprese che svolgono attività supplementari, come quelle necessarie per la costruzione di un prototipo.

<sup>59</sup> Nella disciplina degli aiuti di Stato vengono inseriti in detta categoria di contratti gli «accordi di ricerca e sviluppo», che il Regolamento 1217/2010 definisce come accordi di collaborazione tra soggetti giuridici (anche se nel regolamento si parla specificamente di imprese) che possono consistere nello svolgimento in comune di attività di ricerca e sviluppo, oppure nello sfruttamento, sempre in comune, dei risultati di tale attività (art. 1, par. 1, lett. a), Regolamento 1217/2010). Lo sfruttamento, in particolare, consiste nella produzione di prodotti e servizi destinati alla vendita, nonché i contratti di licenza o cessione dei beni immateriali che derivano dall'attività comune (cfr. art. 1, par. 1, lett. g, Regolamento 1217/2010).